



STATUTO SOCIALE

- adottato in data 25 marzo 1971 con rogito notaio Manoni
- modificato dall'Assemblea il 12 gennaio 1974
- modificato dall'Assemblea il 31 ottobre 1976
- modificato dal II Congresso Nazionale il 24 ottobre 1979
- modificato dal III Congresso Nazionale il 31 ottobre 1982
- modificato dal V Congresso Nazionale il 16 ottobre 1988 con rogito notaio Bissi
- modificato dal VI Congresso Nazionale il 2 novembre 1991
- modificato dal VII Congresso Nazionale (Straordinario) il 28 novembre 1993 con rogito notaio Bissi
- modificato dal X Congresso Nazionale (Straordinario) il 29 settembre 1996 con rogito notaio Capasso
- modificato dall'XI Congresso Nazionale (Straordinario) il 15 novembre 1998 con rogito notaio Bissi
- modificato dal XII Congresso Nazionale il 21 ottobre 2000 con rogito notaio Barbagli
- modificato dal XIV Congresso Nazionale il 15 novembre 2008
- modificato dal Consiglio Generale il 27 novembre 2011 con rogito notaio Colavincenzo

Art. 1 **Principi Generali**

1. La Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche – Confcommercio Imprese per l'Italia, in sigla FIVA CONFCOMMERCIO e di seguito denominata Federazione, è costituita per la rappresentanza e la tutela degli interessi sindacali, sociali, materiali ed economici delle imprese di commercio ambulante e su aree pubbliche e aderisce alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.
2. La Federazione adotta e utilizza il logo di Confcommercio – Imprese per l'Italia e ne accetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti nonché le deliberazioni degli Organi. Si impegna ad accettare altresì le deliberazioni del suo Collegio dei Probiviri, limitatamente ai poteri e all'ambito dell'operatività di quel Collegio, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio Arbitrale, secondo il disposto dell'articolo 41 dello Statuto Confederale nonché la contribuzione associativa conseguente.
3. La Federazione è libera, indipendente dai partiti politici e non ha fini di lucro. Essa ha sede in Roma e durata illimitata e può aderire a enti professionali e organismi europei e internazionali di categoria.
4. La Federazione si impegna a garantire nei confronti della propria base associativa la necessaria trasparenza della sua gestione organizzativa e gestione amministrativa anche per le sue articolazioni ed emanazioni economiche e societarie, direttamente o indirettamente controllate.
5. La Federazione si riconosce nei valori propri dell'associazionismo libero, democratico pluralista e solidaristico cui ispira la propria attività sindacale al fine di favorire la partecipazione delle imprese rappresentate nella vita economica e sociale del Paese.
6. La Federazione si riconosce nelle tradizioni economiche e culturali proprie della microimpresa mercantile, anche a carattere familiare, che intende tutelare, promuovere, valorizzare.
7. La Federazione riconosce, e assume come valore, la scelta europeista quale forma primaria per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni. Allo stesso modo la Federazione si riconosce nei valori delle autonomie regionali così come previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e li assume come propri.
8. La Federazione rappresenta, attraverso le Associazioni ad essa aderenti, il complesso unitario delle microimprese di commercio su aree pubbliche - nella molteplicità delle loro specializzazioni commerciali - che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'impresa e del servizio reso ai cittadini, consumatori e utenti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto Confederale.

Art. 2 **Finalità e scopi**

1. La Federazione e il suo sistema organizzativo, nel quadro delle attività svolte e attraverso le azioni, le forme e gli strumenti più opportuni promuovono il benessere e il progresso civile, sociale ed economico delle imprese rappresentate e perseguono la loro valorizzazione e quella del commercio su aree pubbliche presso le Istituzioni, pubbliche e private, nazionali, europee ed internazionali.
2. La Federazione adempie ed esercita tutte le funzioni ad essa conferite dallo Statuto e dalle deliberazioni degli Organi o derivanti e attribuite in forza di specifiche disposizioni di legge.

3. Nella sua azione di valorizzazione, tutela, rappresentanza e assistenza delle imprese e delle Associazioni Territoriali ad essa aderenti, la Federazione:
 - promuove la qualificazione e la formazione imprenditoriale, professionale e tecnica degli imprenditori nonché la razionalizzazione, lo sviluppo e l'associazionismo del settore;
 - promuove e stipula accordi per la regolamentazione dei rapporti economici collettivi;
 - promuove, sviluppa e organizza l'assistenza e i servizi tecnici ritenuti di interesse per il settore, assume partecipazioni finanziarie e promuove e favorisce la costituzione di istituti e società finalizzati allo sviluppo del settore e delle esigenze economiche delle imprese;
 - promuove e favorisce la diffusione di studi, notizie, comunicazioni sul settore e sulle normative legislative anche a mezzo di idonei mezzi di stampa;
 - promuove e organizza lo svolgimento di mercati e fiere nonché la progettazione anche tecnica di essi, tanto in forma ordinaria che straordinaria, e la costituzione di organismi per la gestione di servizi mercatali e amministrativi;
 - promuove, favorisce e organizza campagne promozionali per il settore nonché la realizzazione di marchi e iniziative economiche, in Italia e all'estero;
 - promuove, favorisce e organizza servizi per l'accesso al credito e ai finanziamenti anche su base mutualistica;
 - coordina il sistema organizzativo ed esercita la funzione di vigilanza su di esso.

Art. 3 Sistema Organizzativo

1. La Federazione costituisce insieme alle Associazioni Territoriali costituenti e aderenti ed ai Comitati Regionali il sistema organizzativo e di rappresentanza sindacale secondo le competenze, le funzioni e le autonomie stabilite dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi.
2. La denominazione e il logo FIVA sono di proprietà della Federazione e sono utilizzati di norma, unitamente al logo di Confcommercio – Imprese per l'Italia, da tutto il sistema organizzativo dietro specifico consenso della Federazione. La gestione e l'autorizzazione all'uso della simbologia grafica, figurativa e fonetica del logo federale appartengono alla competenza della Giunta Esecutiva che le disciplina con un apposito regolamento, sulla base di indirizzi generali espressi dal Consiglio.
3. La Federazione e le sue Associazioni costituenti e aderenti attribuiscono forza e valore fondamentale al principio del doppio contestuale inquadramento delle imprese nelle articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto Confederale, affermano che esso costituisce fattore vitale dell'unità organizzativa e ne curano la più ampia attuazione.
4. Possono aderire alla Federazione, in via diretta e secondo condizioni, modalità e termini deliberati dalla Giunta Esecutiva sentita l'Associazione provinciale di riferimento, Organismi collettivi (Enti, Cooperative e Consorzi operanti nel settore) di imprese che non abbiano finalità sindacali e concorrenti a quelle del sistema organizzativo. Allo stesso modo possono aderire direttamente alla Federazione le imprese operanti in realtà in cui non è costituita l'Associazione Territoriale o che intendano partecipare a specifici progetti varati dalla Federazione. Parimenti possono aderire direttamente alla Federazione Associazioni di operatori economici, anche non commercianti, e/o di promozione di prodotti specifici, purché esercitanti su suolo pubblico.
5. Le Associazioni Territoriali sono tenute a prestare assistenza sindacale alle imprese che lo richiedano espressamente per l'attività svolta nel territorio di loro pertinenza a condizione che siano associate al sistema organizzativo di Confcommercio – Imprese per l'Italia e possono esercitare, per l'assistenza nei confronti dei propri soci, funzioni di supplenza in territori non di loro pertinenza quando le Associazioni aventi titolo non esistano o siano

inattive o non provvedano ad intervenire rispetto alla segnalazione di questioni afferenti la tutela delle imprese.

6. La Federazione assume e cura direttamente, attraverso propri delegati, la tutela delle imprese che svolgono la propria attività in una provincia in cui non sia stata costituita l'Associazione Territoriale o quando essa non sia socia della Federazione.
7. Appartengono alla sfera esclusiva della Federazione i rapporti di carattere internazionale non bilaterali nonché le iniziative di carattere economico come l'organizzazione dei mercati internazionali che riguardano una pluralità di operatori economici appartenenti o meno ai diversi Paesi membri Ue.
8. Il sistema organizzativo adegua le sue relazioni interne ai principi della competenza diretta e primaria e di quella concorrente. In conseguenza di ciò l'attività di ogni Associazione è regolata dagli statuti propri e dai suoi regolamenti interni. In mancanza sono applicabili ad ogni livello gli statuti e i regolamenti della Federazione. I rapporti all'interno del sistema organizzativo tra Federazione e Associazioni costituenti e aderenti sono normati esclusivamente dal presente Statuto.
9. L'adesione alla Federazione comporta da parte delle Organizzazioni costituenti e aderenti l'accettazione espressa del presente Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni degli Organi associativi ed in particolare del Collegio dei Probiviri.

Art. 4 Adesione delle imprese

1. Le imprese sono associate al sistema organizzativo attraverso l'adesione alle Associazioni Territoriali. I rapporti giuridico statutari derivanti dall'adesione e dall'inquadramento interno appartengono alla competenza esclusiva delle Associazioni Territoriali le quali non possono accogliere, in qualità di soci, le imprese che facciano parte di organizzazioni sindacali aventi finalità identiche e concorrenti a quelle perseguite dal sistema organizzativo federale.
2. Le imprese associate al sistema organizzativo federale sono tenute a corrispondere i contributi associativi secondo le deliberazioni delle rispettive Associazioni e di Confcommercio – Imprese per l'Italia, hanno diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto Confederale.
3. La posizione di iscritto alle articolazioni associative della Federazione e il relativo contributo associativo non è in alcun modo trasmissibile, ad eccezione del trasferimento mortis causa. Il valore della relativa quota non è rivalutabile.

Art. 5 Associazioni costituenti

1. Costituiscono la Federazione le Associazioni Territoriali operanti nell'ambito del sistema di Confcommercio – Imprese per l'Italia.
2. Le Associazioni Territoriali sono tenute a corrispondere alla Federazione i contributi associativi ordinari annuali e straordinari nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti. Il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, può agire giudizialmente nei confronti delle Associazioni morose. Il mancato versamento dei contributi associativi ordinari annuali comporta la sospensione dei diritti sociali fino alla regolarizzazione delle posizioni nonché la perdita del diritto di esprimere propri rappresentanti negli Organi federali.

3. Nelle Regioni aventi meno di quattro province e qualora sussistano oggettive difficoltà organizzative e sindacali, la Federazione può promuovere la costituzione di una Associazione interprovinciale in luogo delle distinte Associazioni Territoriali che assume lo status di associazione costituente. Allo stesso modo le Associazioni Territoriali interessate possono stabilire di formare una unica Associazione che assume lo status in oggetto e che subentra alle precedenti nel rapporto organizzativo conseguente.
4. Ferma restando l'obbligo di cui al precedente comma 2, le Associazioni della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Bolzano e Trento sono equiparate a tutti gli effetti alle Associazioni Regionali e la loro attività è regolata dai rispettivi Statuti.

Art. 6 Associazioni Territoriali

1. Sono considerate Associazioni Territoriali le Associazioni dotate di adeguata capacità strutturale e organizzativa nonché di adeguata autonomia operativa, costituite e operanti nell'ambito delle Organizzazioni Territoriali a carattere generale costituenti la Confcommercio e comunque ad essa aderenti, secondo criteri e standards stabiliti dalla Giunta Esecutiva della Federazione.
2. Le Associazioni Territoriali sono di norma provinciali. Particolari deroghe a tale disposizione potranno essere concesse, con motivata deliberazione della Giunta e sentite le Associazioni provinciali interessate, ad Associazioni Circondariali, Mandamentali o Interprovinciali.
3. La Giunta Esecutiva della Federazione può consentire in via del tutto occasionale e temporanea e per comprovate necessità organizzative che siano Associazioni costituenti le Associazioni Territoriali prive dei requisiti di cui al comma primo stabilendo condizioni specifiche sul piano contributivo e delle obbligazioni statutarie.
4. Per acquisire la qualifica di Associazioni costituente le Associazioni interessate devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente, corredata dall'atto costitutivo, dall'elenco dei soci e dei dirigenti nonché da copia dello Statuto. Sulla domanda delibera la Giunta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda. Contro la delibera della Giunta è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
5. L'adesione impegna l'Associazione a tutti gli effetti di legge e statuari immediatamente a partire dalla data di adesione per l'anno in corso e per quello successivo.
6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata se non sia stato presentato dall'Associazione, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso. In tal caso le Associazioni sono vincolate al rispetto delle obbligazioni contributive relative a tutto l'esercizio nel quale si esercita la facoltà di recesso.
7. La Federazione, con deliberazione della Giunta Esecutiva, può approvare patti federativi con Associazioni sindacali autonome di categoria estranee al sistema confederale quando le associazioni provinciali di carattere generale di Confcommercio – Imprese per l'Italia non abbiano al loro interno il sindacato formalmente organizzato e/o nel caso manifestino aperto e oggettivamente comprovato disinteresse per la organizzazione sindacale della categoria e per la sua adesione al sistema federale.

Art. 7

Comitati Regionali

1. Per armonizzare e coordinare l'attività delle Associazioni Territoriali e per rappresentarle unitariamente presso le istituzioni Regionali, in ogni Regione è costituito il Comitato Regionale FIVA Confcommercio Imprese per l'Italia, costituito dai Presidenti delle Associazioni Territoriali interessate o loro delegati permanenti scelti nell'ambito degli organi associativi o degli uffici di segreteria.
2. Ciascun Comitato Regionale predispone un proprio regolamento approvato dalla Giunta della Federazione ed elegge nel proprio seno un Presidente che lo rappresenta presso ogni istanza laddove detta rappresentanza sia richiesta o ammessa. La riunione nella quale viene eletto il Presidente è presieduta dal Presidente della Federazione o da suo delegato ad hoc. Lo stesso Presidente Federale, o suo delegato, può intervenire alle riunioni del Comitato.
3. Dei Comitati Regionali non possono far parte le Associazioni che non siano aderenti alla Federazione e l'inquadramento nei Comitati Regionali non modifica la disciplina del vincolo di cui all'articolo 5.
4. La Federazione può, in caso di comprovate inadempienze regolamentari e statutarie che siano segnalate dalle singole Associazioni Territoriali o di propria iniziativa, esercitare il potere di intervento di cui al successivo articolo 19.
5. Nelle Regioni dove il Comitato non è costituito, il Presidente della Federazione, sentita la Giunta Esecutiva, nomina un Delegato Regionale FIVA determinandone poteri e funzioni. Il delegato dura in carica fino al momento della costituzione del Comitato e comunque cessa con la scadenza del mandato conferito dal Presidente che lo ha nominato.
6. Di ogni riunione di Comitato deve essere data alla Federazione opportuna preliminare comunicazione e successiva rendicontazione. Resta stabilito che, in via ordinaria, il rinnovo della carica di Presidente del Comitato Regionale avviene in coincidenza con quello degli organi federali.

Art. 8

Esclusione, decadenza, recesso e sanzioni

1. La qualità di Associazione costituente si perde:
 - a) per lo scioglimento della Federazione;
 - b) per recesso secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 6, comma 6;
 - c) per esclusione deliberata dalla Giunta e ratificata in ultima istanza dal Collegio dei Probiviri in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
 - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) per mancato pagamento dei contributi sociali.
2. Chi recede dalla Federazione o perde la qualifica di Associazione costituente per esclusione o decadenza, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
3. La Federazione può promuovere la costituzione di un'altra Associazione Territoriale in luogo di quella decaduta, esclusa o recessa. Le Associazioni che decadono per morosità o che recedono sono tenute a versare, in caso di riammissione e su valutazione della Giunta, le somme contributive maturate nel corso dei singoli esercizi finanziari.

4. Le sanzioni applicabili dalla Giunta – anche a livello di singoli dirigenti – previo parere/pronuncia del Collegio dei Probiviri per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti di cui al comma 1 lettera c), prima dell'espulsione, sono:
 - la deplorazione scritta;
 - la sospensione temporanea dell'esercizio dei diritti sociali. e/o dagli organi sociali .
5. Tutte le deliberazioni relative a espulsione, esclusione o decadenza sono adottate previo procedimento preliminare di contraddittorio.

Art. 9 Organi

1. Sono Organi della Federazione:
 - a) il Congresso Nazionale;
 - b) l'Assemblea Federale;
 - c) il Consiglio Generale;
 - d) la Giunta Esecutiva;
 - e) il Presidente;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) il Collegio dei Probiviri.
2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello Confederale e che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

Art. 10 Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è composto dai Presidenti delle Associazioni Territoriali o loro delegati per l'occasione scelti nell'ambito dei rispettivi Organi consiliari, dai Rappresentanti degli organismi ammessi a far parte della Federazione ai sensi del precedente articolo 3 comma 4 e dai Delegati di cui all'articolo 3 comma 6.
2. Ciascuna Associazione Territoriale può farsi rappresentare per delega del suo Presidente, laddove non fossero possibili le soluzioni di cui al comma precedente, dal rappresentante di altra Associazione Territoriale nell'ambito della stessa Regione. Nessun componente del Congresso può essere portatore di più di due deleghe di altre Associazioni Territoriali oltre la propria.
3. Il Congresso Nazionale, ordinario e straordinario, è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata o strumenti telematici aventi data certa da spedirsi, a domicilio delle Associazioni, costituenti e aderenti, almeno due mesi prima della data di svolgimento della riunione.
4. Il Congresso Ordinario si svolge ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche sociali.
5. Il Congresso Straordinario è convocato quando lo ritenga opportuno il Presidente; per la modifica della carta statutaria; quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Generale o delle Associazioni Territoriali o quando ne facciano richiesta i due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva. Il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dalla data della richiesta con conseguente svolgimento

della riunione nei successivi 60 giorni. In caso di inerzia provvedono gli stessi richiedenti nei termini previsti dal comma 4.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione nonché il numero dei voti attribuiti ai sensi del successivo comma 15 a ciascuna Associazione Territoriale.
7. La Giunta della Federazione, almeno un mese prima dello svolgimento del Congresso, nomina l'Ufficio Verifica Poteri del Congresso composto dal Presidente del Collegio dei Probiviri, che lo presiede, da un consigliere della stessa Giunta e da un altro componente il Consiglio Generale. Nei medesimi termini la Giunta può deliberare un regolamento per i lavori del Congresso. L'Ufficio Verifica Poteri funziona a maggioranza dei componenti.
8. Il Congresso Nazionale è validamente costituito quando sia presente o rappresentato per delega un numero di Associazioni che dispongano di almeno la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione statutaria, sono adottate a maggioranza dei voti validi, non computandosi le astensioni e le schede bianche.
9. Il Congresso Nazionale nomina nel suo seno il Presidente dell'assise e tre scrutatori scelti, eventualmente, anche fra estranei. Svolge le funzioni di segretario, di norma, il Segretario Generale della Federazione o, in caso di impedimento, altra persona nominata dal Presidente dell'assise stessa. I verbali del Congresso sono sottoscritti dal Presidente dell'assise, dagli Scrutatori e dal segretario del Congresso stesso.
10. Il Presidente dell'assise stabilisce di volta in volta, salva diversa disposizione statutaria e salvo che il Congresso stesso non deliberi diversamente, le modalità di votazione.
11. Il Congresso rappresenta l'organo della sovranità associativa. Esso determina le linee politiche, sindacali e organizzativa che vincolano l'intero sistema federale. Stabilisce inoltre gli indirizzi fondamentali per l'attività della Federazione e delibera su ogni argomento all'odg.
12. In particolare il Congresso elegge a scrutinio segreto, il Presidente della Federazione, la quota il Consiglio Generale di sua pertinenza, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri. Il Congresso, altresì, delibera sulle modifiche allo Statuto.
13. Al Congresso partecipano con diritto di voto le Associazioni Territoriali e gli organismi ammessi ai sensi dell'articolo 3 comma 4 in regola con il versamento dei contributi associativi al momento dello svolgimento della riunione nonché i Delegati di cui all'articolo 3 comma 6., Non hanno diritto di voto le Associazioni non in regola con il versamento delle quote.
14. I voti congressuali alle Associazioni sono attribuiti mediante l'applicazione del successivo art. 17, a condizione che per ciascuno degli ultimi quattro esercizi finanziari utili ai fini del comma precedente sia stata versata almeno una parte del contributo associativo di cui all'articolo 5 comma 2. Alle Associazioni e agli organismi ammessi ai sensi del precedente articolo 3 comma 4 e ai Delegati di cui all'articolo 3 comma 6 spetta comunque un voto, indipendentemente dall'ammontare dei contributi complessivamente versati o dai soci rappresentati. La Giunta Esecutiva della Federazione provvede in via provvisoria a tale adempimento e provvede, altresì, a fissare il termine ultimo per la regolarizzazione delle posizioni contributive. I voti definitivi sono attribuiti dall'Ufficio Verifica Poteri.
15. Possono partecipare al Congresso con diritto di parola, qualora già non intervengano in qualità di rappresentanti delle Associazioni, i componenti degli Organi federali nonché Dirigenti o Segretari delle Associazioni stesse. Allo stesso modo possono intervenire le Associazioni non aventi diritto al voto.

Art. 11

Assemblea Federale

1. L'Assemblea Federale è composta dai Presidenti delle Associazioni Territoriali o da loro delegati scelti nell'ambito dei rispettivi Organi consiliari, dai Rappresentanti degli organismi ammessi a far parte della Federazione ai sensi del precedente articolo 3 comma 4 e dai Delegati di cui all'articolo 3 comma 6. Ciascuna Associazione può farsi rappresentare, per delega del suo Presidente, da altra Associazione. Nessun rappresentante può essere portatore di più di due deleghe di altre Organizzazioni oltre la propria.
2. L'Assemblea Federale si riunisce ordinariamente una volta l'anno, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e della entità dei contributi associativi per l'esercizio successivo. In via straordinaria essa si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 del Consiglio Generale, 2/5 della Giunta Esecutiva, la metà più una delle Associazioni, il Collegio dei Revisori. Alla richiesta provvede il Presidente della Federazione nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione per lo svolgimento della riunione nei successivi venti giorni. In caso di inerzia provvede il Presidente del Collegio dei Probiviri.
3. L'Assemblea Federale è convocata dal Presidente della Federazione mediante avviso scritto, da inviarsi a domicilio delle Associazioni Territoriali e Regionali per posta o telefax o posta elettronica almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso della riunione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza nonché l'indicazione degli argomenti da trattare e l'ora della eventuale, occorrente, seconda convocazione che non può aver luogo se non trascorsa almeno un'ora dalla prima.
4. In prima convocazione l'Assemblea Federale è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati e un numero di Associazioni che dispongano di almeno la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei voti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti non conteggiando le astensioni, le schede bianche e le schede nulle. In caso di parità prevale la proposta che, a scrutinio palese, raccoglie il voto del Presidente dell'Assemblea.
5. L'Assemblea nomina nel suo seno il proprio Presidente e, occorrendo, due scrutatori. Ne è Segretario il Segretario Generale della Federazione o, in caso di impedimento, altra persona designata dallo stesso Presidente dell'Assemblea. I verbali sono firmati congiuntamente dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario e sono controfirmati dal Presidente Federale.
6. L'Assemblea Federale delibera sull'attività economica sindacale svolta dalla Federazione e su tutte le materie ad essa sottoposte. Provvede inoltre a ogni elezione suppletiva delle cariche sociali che si dovesse rendere necessaria nel corso del quinquennio, ad eccezione di quella del Presidente della Federazione.
7. All'Assemblea partecipano con diritto di voto le sole Associazioni in regola con il versamento dei contributi. Possono partecipare con voto consultivo i componenti degli Organi collegiali che non abbiano titolo ad esserne parte nonché i Segretari o Direttori delle Associazioni Territoriali e Regionali. Possono altresì intervenire le Associazioni non aventi diritto al voto.
8. I voti assembleari sono attribuiti secondo il disposto di cui al successivo articolo 17.

Art. 12 **Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale è composto dal Presidente della Federazione, che lo convoca e lo presiede, dai Presidenti dei Comitati Regionali eletti ai sensi del precedente articolo 7 comma 2 e dai Delegati di cui al comma 5 dello stesso articolo, e da un numero di membri predeterminato dal Congresso e comunque non inferiore a 20 e non superiore a 30.
2. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Federazione in via ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno 1/3 dei suoi componenti oppure la maggioranza della Giunta o il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta ai sensi del comma precedente, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Presidente del Collegio dei Provisori.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
5. La convocazione deve essere inviata mediante avviso scritto a domicilio di ciascun consigliere o mediante telefax o mediante posta elettronica a domicilio dell'Associazione di provenienza, con preavviso di almeno 15 giorni. In caso di urgenza, che esclude espressamente la sessione di bilancio, la convocazione può avvenire anche mediante telegramma con preavviso di soli 8 giorni.
6. Le riunioni sono validamente costituite e legalmente deliberanti con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi non computandosi le astensioni. Non sono ammesse deleghe.
7. Spetta al Consiglio Generale ogni attività e direttiva che si renda necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'attuazione degli indirizzi formulati dal Congresso e dall'Assemblea Federale.
8. Inoltre il Consiglio:
 - su proposta del Presidente nomina uno o più Vicepresidenti eleggendone – sempre su proposta del Presidente – il Vicario e, occorrendo, quello con delega all'Amministrazione; gli altri componenti la Giunta Esecutiva nel numero minimo di 10 e massimo di 15 ; il Segretario Generale ;
 - esercita le funzioni ad esso demandate dal presente Statuto e approva le modifiche statutarie da sottoporre al Congresso;
 - delibera, previa relazione del Presidente del Collegio dei Revisori, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente e delibera, altresì, i criteri sulla base dei quali la Giunta dichiara la morosità e la decadenza delle Associazioni per mancato versamento dei contributi associativi;
 - delibera la costituzione di Commissioni Consiliari, Consulte, Coordinamenti e Organismi di interesse generale, determinandone le competenze;
 - approva e modifica i regolamenti interni;
 - delibera su atti che non siano di competenza di altri Organi e su tutto quanto posto all'odg;
 - può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui alla legge 675/96.
9. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano la decadenza dell'intero Consiglio e di tutte le cariche federali, compresa quella del Presidente. In tal

caso il Congresso è convocato ipso facto dal Presidente, con le procedure di cui all'articolo 10.

Art. 13 **Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente della Federazione ogni volta che lo ritenga necessario oppure lo richiedano la metà più uno dei componenti.
2. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto o mediante telefax o mediante posta elettronica con preavviso di almeno sette giorni che, in caso di urgenza e mediante spedizione di telegramma, può essere ridotto a soli tre giorni.
3. Le riunioni sono validamente costituite e legalmente deliberanti con l'intervento della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
4. La Giunta Esecutiva attua i programmi e le deliberazioni degli Organi di cui agli articoli precedenti, elabora e propone le questioni da sottoporre agli stessi Organi, prende i provvedimenti ordinari e straordinari necessari per il buon funzionamento della Federazione, adempie a tutte le funzioni ad essa affidate dallo Statuto, dal Congresso Nazionale, dall'Assemblea Federale e dal Consiglio Generale.
5. In particolare spetta alla Giunta:
 - nominare, su proposta del Presidente, i delegati di cui all'articolo 3 comma 6;
 - predisporre, su proposta del Presidente e dell'Amministratore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ogni esercizio nonché determinare l'entità e le modalità di riscossione dei contributi associativi;
 - deliberare sull'ammissione, sulla decadenza e sulla morosità dei soci;
 - esercitare le funzioni di vigilanza e di intervento sulle Associazioni Territoriali;
 - provvedere alle designazioni e alle nomine dei rappresentanti federali in Organismi, Enti, Commissioni;
 - deliberare sul trasferimento della sede sociale;
 - adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio federale referendone, per la ratifica, alla prima riunione utile;
 - deliberare su tutto quanto ad essa sottoposto.
6. Formano la Giunta Esecutiva, oltre al Presidente, al Vicepresidente Vicario e agli altri Vicepresidenti, gli altri componenti eletti ai sensi del precedente art. 12 comma 8 prima alinea nel numero all'uopo determinato dallo stesso Consiglio, nonché i membri nominati ai sensi dei successivi articolo 18, comma 11 e articolo 21, comma 2. Partecipano ai lavori della Giunta con voto consultivo i responsabili delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, se costituiti ai sensi del successivo articolo 20.

Art. 14 **Il Presidente**

1. Il Presidente della Federazione ha la rappresentanza politica della Federazione stessa ad ogni effetto di legge e statutario. Ha la firma che può delegare. Assume le iniziative necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi e in caso di urgenza può esercitare i poteri della Giunta e del Consiglio, salvo ratifica.
2. Il Presidente, interpreta, coordina e dirige l'azione organizzativa sindacale e delibera, sentito il Segretario Generale, sull'ordinamento degli uffici e sull'assunzione e il licenziamento del personale dipendente. Ha facoltà di agire e resistere in giudizio,

nell'interesse della Federazione, nominando avvocati e procuratori. Conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza.

3. Ai fini del miglior espletamento del suo mandato, il Presidente può delegare materie specifiche e può avvalersi dei Vicepresidenti costituiti collegialmente come Comitato di Presidenza.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
5. In caso di dimissioni o vacanza del Presidente, il Vicepresidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente interinale convocando, entro un mese dall'evenienza e nei termini previsti dal precedente art. 10, il Congresso Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente della Federazione può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
7. Un numero non inferiore al 30% delle Associazioni, aventi titolo all'esercizio dei diritti sociali e che complessivamente dispongano di non meno del 30% dei voti assembleari, può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. La mozione è sottoposta entro 30 giorni all'Assemblea Federale e, se approvata, comporta la decadenza del Presidente e di tutte le cariche sociali e la convocazione del Congresso nei termini previsti dall'articolo 10.

Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso anche fra i soggetti non appartenenti al sistema associativo.
2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo n. 88 del 27 luglio 1992. Detta norma non si applica ai dirigenti della Federazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto i quali possono essere eletti anche se non iscritti al Registro.
3. Il Collegio ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce al Consiglio e all'Assemblea. I componenti del Collegio hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi. Detta facoltà è estesa, per il solo Presidente, anche alle riunioni di Giunta.
4. In caso di dimissioni o vacanza di uno dei membri del Collegio, provvede alla nuova elezione l'Assemblea Federale, alla prima riunione utile.

Art. 16 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso anche fra i soggetti non appartenenti al sistema associativo.
2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel proprio seno un Presidente che deve essere un avvocato iscritto all'albo e che ha facoltà di partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva. La norma in oggetto non si applica ai dirigenti della Federazione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, i quali possono essere eletti anche se non avvocati.

3. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni di natura disciplinare interna che non siano riservate ad altri Organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra le Associazioni costituenti che ad esso venga deferita dal Presidente.
4. In caso di dimissioni o vacanza di uno dei membri del Collegio, provvede alla nuova elezione l'Assemblea Federale, alla prima riunione utile.

Art. 17

Criteri per la rappresentanza assembleare e congressuale

1. Ciascuna Associazione Territoriale ha diritto, in ragione del complessivo ammontare dei contributi dovuti e corrisposti alla Federazione a tutta la data di svolgimento dell'Assemblea o Congresso, secondo il termine fissato dalla Giunta, a un voto per ogni scaglione di contribuzione.
2. L'ammontare complessivo annuale dei contributi è determinato, per ogni Associazione, dai contributi ordinari dovuti ai sensi dell'articolo 5 sommati al gettito del contributo interassociativo di effettiva pertinenza della Federazione risultante – in valori assoluti o percentuali in relazione alla consistenza dei ruoli – dalle comunicazioni ufficiali della Confederazione.
3. Annualmente, in sede di determinazione della contribuzione ordinaria, la Giunta Esecutiva aggiorna gli scaglioni di contribuzione ed elabora il computo dei voti da attribuire alle Associazioni Territoriali.
4. Il numero di voti attribuiti a ciascuna Associazione non può comunque superare il 20% del totale dei voti complessivamente assegnati.
5. Alle Associazioni ammesse nell'esercizio in cui si svolgono le assise è attribuito un voto.

Art. 18

Cariche Sociali

1. Gli Organi Federali sono eletti a scrutinio segreto mediante separate votazioni e sulla base di un documento di programma predisposto dal candidato Presidente, collegato a eventuali liste, da depositarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori congressuali.
2. E' eletto Presidente della Federazione il candidato che abbia raggiunto la maggioranza dei voti validi rispetto al numero dei votanti, non computandosi le schede bianche o nulle.
3. Qualora siano presentate due o più liste per l'elezione del Consiglio Generale o per l'elezione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, per la parte di elezione riservata al Congresso, esse sono limitate ai 4/5 del numero di candidati da eleggere. Nel caso in oggetto i posti residui sono assegnati alle altre liste con il criterio del riparto proporzionale. In caso sia presentata una sola lista sono eletti tutti i candidati di essa. Ove non siano presentate liste risultano eletti coloro che raccoglieranno più voti ed in caso di parità si intenderà eletto il rappresentante dell'Associazione avente maggior numero di iscritti.
4. Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite, salvo che gli Organi competenti deliberino il rimborso delle spese, hanno la durata di cinque anni.
5. Può essere eletto Presidente della Federazione un Presidente di Associazione Territoriale.

6. Possono essere eletti alle altre cariche sociali i Presidenti o rappresentanti delle Associazioni costituenti e aderenti aventi titolo all'esercizio dei diritti sociali, nonché dei Comitati Regionali oppure operatori che fanno parte del sistema organizzativo della Federazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 9 comma 2.
7. Gli eletti negli Organi Collegiali non possono delegare le loro funzioni e decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. In caso di decadenza o recesso o morosità dell'Associazione di provenienza l'eletto si intende automaticamente decaduto. Analogamente, gli eletti sono sospesi dalla carica quando l'Organizzazione di provenienza non versa i contributi annuali dovuti.
8. In caso di dimissioni o vacanza o cessazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'elezione degli Organi Collegiali, provvede, se non diversamente previsto, la prima Assemblea Federale utile. Tutte le cariche conferite nel quinquennio, in sostituzione di membri cessati, decadono alla scadenza dello stesso.
9. Le spese per la partecipazione agli Organi sono a carico delle Associazioni di provenienza.
10. Non può ricoprire cariche federali e, se del caso decade, chi abbia subito una condanna penale, passata in giudicato, per delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, per frode in commercio o associazione a delinquere. Non può inoltre ricoprire cariche federali e, se del caso decade in seguito a procedimento aperto avanti il Collegio dei Probiviri, , chi abbia violato le norme del presente Statuto. In caso di rinvio a giudizio è prevista e ammessa la sospensione cautelare del dirigente e dell'iscritto.
11. Il Presidente della Federazione, con opportune e motivate giustificazioni, può proporre la cooptazione in seno al Consiglio Generale e alla Giunta di operatori, dirigenti e funzionari nonché esperti in materia imprenditoriale, economica, sindacale e organizzativa. Il numero complessivo di tali cooptazioni non può superare – per ogni mandato presidenziale – le quattro unità per il Consiglio e le due unità per la Giunta. La delibera di cooptazione è adottata dal Consiglio Generale o dalla Giunta Esecutiva, secondo la rispettiva competenza.
12. Gli Organi Federali di riferimento deliberano caso per caso in materia di incompatibilità con mandati elettivi, nei termini, nei livelli e nei limiti suggeriti dalle circostanze e dagli ambiti di operatività del suo componente mentre resta preclusa ai componenti gli Organi Federali la eventualità contestuale di esercitare mandati politici a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art. 19 **Vigilanza, intervento, conciliazione**

1. La Federazione riconosce l'autonomia intangibile delle Associazioni costituenti in materia di questioni di pertinenza specifica, nel rapporto con le imprese associate, nella definizione delle politiche sindacali e organizzative territoriali che sono però armonizzate e ispirate alle scelte generali della Federazione stessa.
2. La Federazione coordina l'intero sistema organizzativo, promuove la crescita delle Associazioni costituenti e aderenti e svolge nei loro confronti azioni conciliative. Può intervenire, a seguito di idonea deliberazione di Giunta e sempre mediante l'apertura di un procedimento preliminare di contestazione, nei confronti delle Associazioni costituenti quando si verificano gravi irregolarità o carenze o violazioni statutarie o quando sia richiesto dagli Organi stessi delle Associazioni, con meccanismi gradualmente fino alla nomina di un delegato.
3. Il compito di dirimere controversie fra imprese e Associazioni spetta agli Organismi statutariamente previsti in sede territoriale.

4. Le controversie sindacali e organizzative che eventualmente insorgessero all'interno dei Comitati Regionali o fra questi e le Associazioni Territoriali componenti o fra due Associazioni costituenti o fra le Associazioni e la Federazione sono demandate alla competenza del Collegio dei Probiviri della Federazione che delibera inappellabilmente, sentite le parti.
5. Qualora una Organizzazione provinciale a carattere generale costituente la Confcommercio adotti eventuali provvedimenti di espulsione nei confronti della sua Associazione di categoria costituente la Federazione, essi non comportano la decadenza automatica dal sistema federale se non convalidata da espressa deliberazione della Giunta Esecutiva. Analogamente ciò avviene in caso di espulsione di un componente degli Organi della Federazione e in caso di recesso da parte dell'Associazione costituente la Federazione avverso l'Organizzazione di carattere generale.

Art. 20

Organizzazione Federale

1. La Federazione, mediante deliberazione del Consiglio Generale che ne determina composizione natura e poteri, può istituire particolari Commissioni Consiliari, Comitati, Coordinamenti, Consulte, Gruppi di lavoro ed Organismi di supporto organizzativo e sindacale attinenti la sfera merceologica o i segmenti di attività delle imprese rappresentate. I Presidenti di detti organismi sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente e partecipano alle riunioni della Giunta esecutiva con voto consultivo.
2. La Federazione promuove, in sinergia e con il concorso delle Associazioni Territoriali e Regionali, enti e organismi per la promozione, lo sviluppo, l'assistenza tecnica e la formazione delle imprese e dei mercati, concorrendovi con propri mezzi patrimoniali.
3. Analogamente la Federazione promuove la costituzione di organismi nel campo della ricerca e della qualità e può attivare ogni utile collaborazione anche con Istituti esterni al sistema organizzativo.
4. La Federazione può partecipare, con l'impiego di propri mezzi patrimoniali e finanziari, all'attività di Enti o Società di capitale.
5. Le deliberazioni concernenti i commi 2, 3, 4 sono di competenza della Giunta Esecutiva.

Art. 21

Organismi parasindacali

1. Con deliberazione del Consiglio Generale che ne determina il funzionamento, con lo scopo di concorrere alla valorizzazione dei rispettivi profili nell'esercizio dell'attività di impresa di commercio su aree pubbliche, per una migliore definizione di politiche federali più incisive in materia e per collaborare con gli organismi confederali di pari livello, sono costituiti:
 - a) il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati al sistema organizzativo che non abbiano compiuto il 35° anno di età;
 - b) il Gruppo Donne Imprenditrici, composto dalle donne titolari di azienda;
 - c) il Gruppo Senior, composto da associati non più in attività per raggiunti limiti di anzianità o vecchiaia.
2. Lo stesso Consiglio generale, su proposta del Presidente, nomina i Presidenti di gruppo che fanno parte di diritto del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva in aggiunta al numero dei consiglieri previsti, rispettivamente, dall'articolo 12 comma 1 e 12 comma 8 prima alinea.

3. La Federazione può promuovere la costituzione di associazioni parasindacali di sostegno o di associazioni aventi scopi di carattere sociale o benefico.
4. La Federazione persegue e cura la collaborazione con gli enti e organismi di cui all'articolo 14 dello Statuto Confederale
5. Al fine di valorizzare l'appartenenza al sistema associativo la Federazione può istituire albi di benemerenzza o determinare istituti di riconoscimento per gli operatori. Allo stesso modo la Federazione, con deliberazione della Giunta e su proposta del Presidente, può concedere attestati e riconoscimenti straordinari a personalità esterne al settore che abbiano comunque svolto azioni di promozione e valorizzazione nonché che abbiano adottato o promosso provvedimenti legislativi ed economici a favore del commercio e di quello su aree pubbliche in particolare.

Art. 22 Ufficio del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Federazione coadiuva e assiste il Presidente e gli Organi Federali nell'espletamento del proprio mandato. Sovrintende agli uffici nonché alla disciplina del personale. Partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con voto consultivo e assumendo le funzioni di segreteria.
2. Il Segretario Generale è responsabile dell'attività organizzativa, assicura la regolare esecuzione delle deliberazioni del Presidente e degli Organi, esercita le funzioni istruttorie per gli argomenti sottoposti ai lavori degli Organi stessi e mantiene il collegamento con i Segretari delle Associazioni. Adempie inoltre a tutte le funzioni, anche di carattere economico, a lui affidate o delegate dal Presidente e dagli Organi.
3. Il Segretario Generale può costituire, di concerto con il Presidente, in funzione delle analisi preliminari delle varie questioni da sottoporre agli Organi e per l'esame di particolari problematiche comitati consultivi tecnici dei Segretari delle Associazioni Territoriali e Regionali.
4. Le disposizioni relative all'incompatibilità con mandati elettivi e politici di cui all'articolo 18 comma 11 si applicano anche al Segretario Generale.

Art. 23 Patrimonio Sociale e Proventi

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;
 - dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi della Federazione sono formati da:
 - a) contributi sindacali ordinari;
 - b) contributi sindacali integrativi;
 - c) contributi sindacali straordinari;
 - d) oblazioni volontarie;
 - e) proventi vari.
1. Le Associazioni escluse, decadute o recesse perdono ogni diritto sul patrimonio e sui proventi federali.

Art. 24
Esercizio Finanziario e Rendiconto

2. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. L'Assemblea Federale delibera e approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e l'entità dei contributi associativi ordinari annuali che sono notificati alle Associazioni entro il 15 dicembre successivo.
4. Il Consiglio Generale delibera e approva, entro il 30 aprile di ciascun anno il conto consuntivo dell'esercizio precedente, nonché la situazione patrimoniale a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di inadempienza per mancanza di numero legale entro la predetta data provvede la Giunta Esecutiva.

Art. 25
Modifiche Statutarie

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Congresso in seduta straordinaria. Per la validità del Congresso occorre la presenza di un numero di rappresentanti di Associazioni che detengano almeno la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti e spettanti. Le deliberazioni di modifica sono adottate a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
2. Svolge le funzioni di segretario un notaio.
3. In caso di indisponibilità o di svolgimento del Congresso in sede diversa da quella legale, la funzione di segretario compete al Segretario Generale della Federazione che, insieme al Presidente della Federazione, avrà cura di far registrare successivamente il nuovo testo.

Art. 26
Disposizioni in materia di recesso da Confcommercio e di scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dal Congresso in seduta straordinaria, con la presenza di un numero di rappresentanti di Associazioni che detengano almeno la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti e spettanti e con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
2. La stessa Assemblea, con maggioranza semplice, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
3. Il recesso della Federazione da Confcommercio – Imprese per l'Italia è deliberato dal Congresso in seduta straordinaria con una maggioranza non inferiore al 60% dei voti complessivamente attribuiti e spettanti. La convocazione del Congresso è contestualmente comunicata, con lettera raccomandata, alla Confederazione. L'eventuale deliberazione di recesso ha efficacia decorsi 90 giorni dalla data della sua assunzione.
4. Le funzioni di segretario, in questi Congressi, sono assolte obbligatoriamente assolte da un notaio.

Art. 27
Recepimento delle disposizioni D.Lgs. 460/97

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio netto è devoluto ad altra

Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/90 art. 3 comma 190.

Art. 28
Norma finale di delega

1. Il Consiglio Generale della Federazione, che si riunisce nelle forme ordinariamente stabilite dall'articolo 12, è delegato ad apportare al presente Statuto quelle modifiche che si rendessero necessarie per il recepimento delle norme previste dallo Statuto della Confcommercio – Imprese per l'Italia o in forza di specifiche disposizioni legislative.
2. Il Presidente della Federazione è delegato a depositare presso un notaio in Roma il testo dello Statuto approvato dal Congresso o adeguato, in forza del comma precedente, dal Consiglio Generale.

Art. 29
Norme transitorie

1. Le Associazioni costituenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto e dandone obbligatoria comunicazione alla Federazione, armonizzano i propri strumenti statutari e/o regolamentari alle norme del presente Statuto restando tuttavia espressamente stabilito che la regolazione dei rapporti della Federazione con le Associazioni costituenti e aderenti e con i Comitati Regionali è normata esclusivamente dal presente Statuto che prevale su ogni altra disposizione difforme o contrastante.
2. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dal momento della sua approvazione, fermo restando che la data di celebrazione del primo Congresso dopo la predetta approvazione è fissata alla ordinaria scadenza previgente.
3. La Giunta della Federazione delibera e approva l'istituzione del registro delle Associazioni costituenti di cui all'articolo 5 e delle Associazioni o Enti aderenti di cui all'articolo 3. Sono iscritte di diritto nel registro le Associazioni attualmente costituenti o aderenti, sempre che in regola con il versamento dei contributi associativi e salvo il fatto che non siano state dichiarate decadute dai competenti organi o abbiano esercitato il recesso, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.
4. Il Testo vigente del Codice Etico Confederale richiamato dal presente Statuto è quello approvato dall'Assemblea Confederale il 18 marzo 2009. Eventuali successive modificazioni del testo confederale non richiedono conseguenti variazioni del presente Statuto.

Art. 30
Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.